



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 345/14 S.N.

Roma, 9 aprile 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA

**OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.**

**RICHIESTE DILATORIE PRETESTUOSE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE.**

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

con la presente Le rendiamo nota una vicenda che, pur nella banalità della materia del contendere, è paradigmatica dell'incredibile capacità della Direzione centrale per le Risorse Umane, ed evidentemente del suo Direttore, di complicare la vita a sé stessa e agli altri.

I fatti :

Con nota datata venerdì 21 febbraio u.s. e recante prot. n. 557/01/33/7362 (allegato n. 1), l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha trasmesso a questa organizzazione sindacale COISP una "bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane volta a chiarire alcuni aspetti applicativi dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna", chiedendo di fornire le proprie "osservazioni" entro il successivo 4 marzo 2014.

Visto che tale bozza richiama due pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato senza peraltro renderli disponibili nel loro testo integrale, né indicare dove potessero essere eventualmente visionati, il lunedì 24 febbraio 2014, con lettera recante prot. 191/14 S.N., questa Segreteria Nazionale, "al fine di poter compiutamente argomentare le richieste osservazioni", richiedeva al citato Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler trasmettere copia dei citati pareri nonché le relative richieste del Dipartimento che avevano condotto alla stesura dei medesimi (allegato n. 2).

Nel silenzio dell'Amministrazione, approssimandosi il termine assegnato per le ridette "osservazioni" (04.03.2014), questa Segreteria Nazionale, in data 02.03.2014, inviava comunque un'articolata nota in merito, avente prot. n. 205/14 S.N. (allegato n. 3).

Nella stessa il COISP circostanziava la propria assoluta non condivisione riguardo le "convinzioni" puntualizzate dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane nella menzionata bozza, non mancando di deprecare la mancata rimessa degli atti richiesti, precisando altresì che affinché si possa compiutamente esprimere un parere su questioni giuridiche di una certa complessità, è necessario instaurare un contraddittorio pieno e non fondato su pareri appresi de relato e riportati, per così dire, "a tozzi e bocconi".

Ebbene, in data 09.04.2014, e cioè ad oltre un mese di distanza, con nota recante prot. 001170/2014 (allegato n. 4) l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, con riferimento alla richiamata "richiesta" di accesso agli atti formulata da questa Segreteria Nazionale, riferiva che "la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi alla possibilità della consultazione dei pareri resi dalla stessa in merito alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare, indicati nella bozza in oggetto, purché venga fatta formale richiesta in aderenza alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241".

Tanto premesso, Signor Capo della Polizia, atteso che risultava pacifica sin dall'inizio la legittimazione di questa O.S., quale portatore di interessi diffusi, ad intervenire ex art. 9 L. 241/90 nel procedimento tesoro

all'emanazione di una circolare "interpretativa" di una fonte gerarchicamente sovraordinata (atto interno), visto che correttamente l'Amministrazione aveva richiesto ai Sindacati la loro partecipazione, considerato che la "formale richiesta" era stata già prodotta dal COISP con la nota del 24.02.2014, sorgono spontanee alcune domande:

- a) il Direttore Centrale per le Risorse Umane è a conoscenza del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 33/2013 e del fatto che il diritto alla conoscenza degli atti di un procedimento a cui si partecipa è garantito dall'articolo 10 della Legge 241/90 anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9 della stessa Legge?
- b) il Direttore Centrale per le Risorse Umane è a conoscenza che esiste un "diritto di accesso endoprocedimentale", che di regola è informale e che non necessita di alcuna istanza, né di alcun permesso speciale da parte dell'Avvocatura generale dello Stato?
- c) il Direttore Centrale per le Risorse Umane si rende conto che, quand'anche la sua paura dettata da un'evidente misconoscenza della materia lo obbligasse ad avere "una pezza d'appoggio", essa, nel caso di specie, c'è già ed è rinvenibile nell'istanza di questo Sindacato datata 24.02.2014 anche se in essa il COISP ha ommesso la pleonastica precisazione di rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 9 citato?
- d) il Direttore Centrale per le Risorse Umane è a conoscenza del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo?
- e) il Direttore Centrale per le Risorse Umane si rende conto che se tutte le Amministrazioni dello Stato operassero in modo tanto elefantiaco, quanto antieconomico, le Istituzioni sarebbero alla paralisi più totale ?
- f) il Direttore Centrale per le Risorse Umane si rende conto che l'inefficiente modello organizzativo adottato dalla Direzione che dirige finisce per essere emulato anche da molti uffici periferici, danneggiando fortemente i Poliziotti e quindi l'efficienza dell'intera Polizia di Stato e facendo continuamente percepire al personale lo sfascio che li circonda ?

Non possiamo pensare neppure per un attimo che chi dirige una Direzione Centrale non conosca affatto la propria materia e che, conseguentemente, non si renda conto delle conseguenze che il suo *menar il can per l'aia* comporta.

Non possiamo pensare che il Direttore Centrale per le Risorse Umane non si renda conto che la trasparenza nell'amministrare sia alla base dell'imparzialità, del buon andamento, della responsabilità, dell'efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, dell'integrità e della lealtà nel servizio alla Nazione. Che essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

No, non possiamo crederlo!

Le chiediamo quindi, Signor Capo della Polizia, di voler intervenire sulla questione.

Le chiediamo anche e soprattutto se, in un periodo in cui il personale è assoggettato a continue frustrazioni dei propri diritti, anche ben al di là dei lavoratori di altri comparti, non sia venuto il momento di sloggiare chi, a fronte dei sacrifici che tutti i Poliziotti stanno responsabilmente sopportando, si diletta ancora a propinare le proprie capricciose soluzioni ai lavoratori e a chi li rappresenta.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha necessità assoluta di un vero manager, competente e sereno, che sia in grado di guidare in modo esemplare e secondo la legge la gestione del personale.

Questo Le chiediamo, nell'interesse della Polizia di Stato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP  
*Franco Maccari*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

21 FEB. 2014

Roma, data protocollo

557/01/33/7362

**OGGETTO:** Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Uips)-ANIP ITALIA SICURA (Pnfd)	=ROMA=

Si trasmette, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro il 4 marzo p.v., la bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, volta a chiarire alcuni aspetti applicativi dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna.

Al riguardo, si rappresenta che la nuova interpretazione dell'istituto in argomento scaturisce da un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9807.D.4.3/ 2014

Roma, 11 febbraio 2014

OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NETTUNO</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
e per conoscenza:	
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E  
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

Come è noto, l'istituto dell'assegno alimentare risulta previsto e disciplinato dall'articolo 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui *"all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia"*.

Sotto l'aspetto oggettivo, la cennata disposizione trova, espressamente, applicazione sia nei casi di sospensione cautelare obbligatoria ex articolo 91, sia in quelli di sospensione cautelare facoltativa ex articolo 92 del menzionato Testo unico del 1957, così come previsto dall'ultimo capoverso di quest'ultima statuizione, in forza del quale *"all'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82"*.

Un'analogha previsione estensiva non è stata, di converso, prevista per la sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale di cui all'articolo 98 della medesima fonte normativa, che si limita a stabilire, testualmente, che *"l'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena"*.

L'Amministrazione ha, tuttavia, sostenuto, per ragioni di carattere equitativo, un'esegesi estensiva dell'istituto, seguendo prassi applicative che hanno determinato



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

affidamenti ed aspettative giuridicamente tutelate in capo ai destinatari della misura.

Per dette ragioni l'Amministrazione ha interessato l'Avvocatura Generale dello Stato per l'acquisizione di un parere volto a far luce sulla controversa questione.

Dopo un primo parere negativo, fondato, sostanzialmente, su un'interpretazione meramente letterale, l'Organo consultivo è stato invitato, da parte dell'Amministrazione, ad un riesame più ampio della questione, che si è concretato, però, in una nuova valutazione sfavorevole alla concessione dell'assegno alimentare nei casi di sospensione dalla qualifica, *"non essendo prevista in modo diretto ed esplicito dalla norma, comporterebbe un'applicazione analogica di disposizioni dettate per diverse e dissimili situazioni"*.

La motivazione addotta a sostegno del citato parere si fonda sull'argomentazione secondo cui *"il sistema oggi in vigore attribuisce al dipendente sospeso dal servizio l'assegno alimentare, quale indiscutibile provvidenza di carattere assistenziale solo in caso di situazione che non contempra condanna passata in giudicato da esparsi, mentre, attraverso la chiara dizione dell'articolo 98 del Testo unico n. 3/1957 non contempla la medesima attribuzione nel predetto caso, onde l'applicazione del brocardo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit"*.

Secondo l'Avvocatura Generale, nel caso di sospensione dalla qualifica a seguito di condanna definitiva, *"la negazione della provvidenza non apparirebbe esistenzialmente necessaria al soggetto interessato, il quale è mantenuto dallo Stato in situazione di detenzione"*.

Vi sarebbe, infatti, secondo l'iter argomentativo seguito dal citato Organo consultivo, una sostanziale differenza tra la posizione del dipendente condannato con sentenza penale irrevocabile, ma non destituito ai sensi dell'articolo 98 del Testo unico e quella del condannato destituito, in quanto solo nel primo caso vi sarebbe la possibilità della ripresa del rapporto di lavoro alla fine dell'espiazione della pena.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sotto il profilo effettuale, l'Avvocatura Generale, dopo aver affermato l'inapplicabilità per il futuro dell'istituto dell'assegno alimentare ai casi di sospensione dalla qualifica disciplinati dal citato articolo 98, ha, sostanzialmente, distinto due diverse situazioni.

La prima riguarda i casi di condanna penale definitiva in corso di esecuzione in cui l'Amministrazione sta ancora procedendo all'erogazione della citata provvidenza.

In tali situazioni l'Amministrazione dovrà tener conto degli interessi, giuridicamente rilevanti, dei destinatari, valorizzandone il legittimo affidamento e procedere all'adozione "di misure che non determinino in effetti un'immediata, drastica interruzione del loro riconoscimento, ma che, in via gradata consenta un mantenimento dell'assegno già riconosciuto, in parte o in toto".

La seconda tipologia situazionale concerne, invece, i casi di condanna penale irrevocabile già scontata, con conseguente riammissione in servizio dei dipendenti.

In queste ipotesi, secondo l'Avvocatura Generale, la questione del recupero degli assegni alimentari già versati non si porrebbe sia per ragioni inerenti la salvaguardia dell'affidamento, che per la natura provvidenziale ed assistenziale degli assegni stessi.

Di tanto si informano le SS.LL. per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alessandro Pansa



**Segreteria Nazionale** **Allegato n. 2**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 191/14 S.N.

Roma, 24 febbraio 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.**  
**Richiesta "pareri" Avvocatura Generale dello Stato.**

In relazione alla nota datata 21 febbraio u.s., recante prot. n. 557/01/33/7362 e pari oggetto della presente, con la quale è stata trasmessa al COISP una "bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane", al fine di poter compiutamente argomentare le richieste "osservazioni", si chiede a codesto Ufficio di voler trasmettere copia dei due "pareri" dell'Avvocatura Generale dello Stato indicati nella predetta bozza nonché le relative richieste del Dipartimento che hanno portato alla stesura dei medesimi.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



**Segreteria Nazionale**

Via Farini, 62 - 00186 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)

[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

**Allegato n. 3**

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 205/14 S.N.

Roma, 2 marzo 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Bozza di circolare relativa alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.**

**OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO**

In merito alla bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, volta a chiarire alcuni aspetti applicativi dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna, trasmessa da codesto Ufficio con nota datata 21 febbraio u.s. e recante prot. 557/01/33/7362, il COISP esprime una assoluta non condivisione riguardo le convinzioni puntualizzate in detta bozza, non mancando di deprecare il comportamento di codesto Ufficio il quale si è disinteressato di dare corso alla richiesta formulata da questa O.S. in data 24 febbraio u.s. di poter ricevere copia dei due "pareri" dell'Avvocatura Generale dello Stato indicati nella predetta bozza nonché le relative richieste del Dipartimento che hanno portato alla stesura dei medesimi. Documenti che codesto Ufficio avrebbe dovuto trasmettere già in origine!!

Perché si possa compiutamente esprimere un parere su questioni giuridiche di una certa complessità, è infatti necessario instaurare un contraddittorio pieno e non fondato su pareri appresi de relato e riportati, per così dire, "a tozzi e bocconi".

Il tacito diniego espresso da codesto Ufficio a fronte della nostra richiesta è quindi assolutamente inopportuno e testimonianza di una superficialità che non dovrebbe appartenere a codesto Ufficio, specie quando si disquisisce di istituti di notevole importanza per il personale, nessuno escluso!

Ciò premesso, risulta innanzitutto errato lo stesso presupposto del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato laddove questa asserisce che l'estensione analogica delle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 3/1957 alle ipotesi disciplinate dall'art. 98 (fino ad oggi correttamente applicata dall'Amministrazione) non possa avvenire per il futuro, in quanto vi sarebbe diversità di situazioni, non tenendo affatto conto che tale diversità non sussiste affatto.

In verità, difatti, la *ratio* sottesa alla previsione dell'art. 92 (sostegno di natura provvidenziale ed assistenziale al dipendente sospeso cautelamente) è assolutamente identica all'attuale disciplina (ottenuta in via analogica) della analoga fattispecie in cui il dipendente, sebbene sospeso per esecuzione di condanna penale definitiva, non abbia visto concludersi il proprio rapporto d'impiego per destituzione.

In entrambi i casi, infatti, risulta evidentemente univoca la necessità di garantire continuità all'assistenza del dipendente sì recluso, ma il cui rapporto d'impiego non è affatto cessato, per due motivazioni, entrambe caratterizzate dalla temporaneità:

- nel primo caso, per l'intrinseca caducità delle esigenze cautelari, condizionate dall'incertezza dell'esito processuale;
- nel secondo caso, per la possibile ripresa del rapporto di lavoro al termine dell'esecuzione, dato che, ad esempio, essendosi già esaurito il procedimento disciplinare con l'irrogazione di sanzione differente dalla destituzione, quest'ultima non sarà mai più applicabile.



**Segreteria Nazionale**  
 Via Farini, 62 - 00186 Roma  
 Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
 Fax: +39 06 62276535  
 coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

La natura provvidenziale ed assistenziale, unitaria alle due applicazioni del medesimo istituto dell'assegno alimentare (sospensione cautelare ed esecuzione di pena detentiva), riconosciuta dalla stessa Avvocatura, come risulta dall'ultimo capoverso della bozza di circolare, nel renderlo quindi applicabile ad entrambe le fattispecie, evidenzia l'intrinseca contraddittorietà del parere espresso dal citato organo in sede consultiva che da un lato nega per il futuro l'applicazione dell'istituto, ma dall'altro (per proteggere le dirigenziali chiappe dalla responsabilità amministrativo-contabili) ne esclude il recupero a coloro che ne hanno beneficiato e che, in quanto ancora in servizio, ben potrebbero essere oggetto di decurtazioni stipendiali per tali finalità.

La differente opinione espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato a pag. 4 della bozza di circolare secondo cui *"la negazione della provvidenza non apparirebbe essenzialmente necessaria al soggetto interessato, il quale è mantenuto dallo Stato in situazione di detenzione"* è viziata da una insanabile lacuna che testimonia la superficialità con cui è stato reso, poiché non tiene conto e quindi non spiega affatto come andrebbero affrontati i casi di applicazione di misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare). In tali circostanze il dipendente potrebbe, infatti, venirsi a trovarsi in situazione di assoluta indigenza, non potendo provvedere al proprio mantenimento in alcun modo.

L'incoerente interpretazione proposta dall'Avvocatura determinerebbe, inoltre, la surrettizia introduzione di un'ulteriore sanzione a carico del dipendente condannato. Tale sanzione non sarebbe contemplata espressamente da previsioni di legge e come tale in violazione di un basilare principio costituzionale. Essa non deriverebbe nemmeno dalla sentenza di condanna ed invero, intervenendo in via automatica, in assenza di un provvedimento amministrativo espresso, priverebbe l'interessato di ogni strumento d'impugnazione con ulteriore evidente violazione di cardinali principi costituzionali.

Ciò premesso, non può che stigmatizzarsi nuovamente il comportamento di codesta Amministrazione che alla spasmodica ricerca di puntelli argomentativi e preventive giustificazioni delle proprie future determinazioni, desolante espressione di ignavia gestionale, richiede pareri dai risultanti aberranti, anche nei casi, come quello in esame, in cui non ce ne sarebbe stato, francamente, alcun bisogno.

Su tali pareri, per di più, dopo averli evocati (e forse pilotati) codesta Amministrazione acriticamente, ma furbescamente, sempre si appiattisce (addirittura rimandando le motivazioni delle proprie disposizioni ad un supposto obbligo - che le leggi dello Stato non riconoscono - di aderire agli stessi), avendo come unica finalità quella di preconstituire per la propria "alta" dirigenza il terreno di una serafica ed imbecille quotidianità, indifferente alle esigenze dei dipendenti che avrebbe, invece, anche nelle situazioni patologiche del rapporto di servizio (in cui, però, ciascuno di noi potrebbe incorrere) l'obbligo di amministrare con giustizia ed equità.

In ultimo, non appare chiaro come il Dipartimento della P.S. possa emanare una direttiva che riguarda tutti i destinatari del D.P.R. 3/1957, che non è norma ordinamentale, ma generale.

Tale aspetto non è assolutamente secondario, atteso che l'eventuale determinazione verso cui è orientata la Direzione Centrale per le Risorse Umane, regolerà la materia in modo difforme da altre amministrazioni, in presenza di situazioni giuridiche soggettive identiche con conseguente ingiustificabile disomogeneità applicativa della norma con conseguente rischio di illegittimità per vizio di incompetenza.

**Si diffida pertanto codesto Dipartimento della P.S. dall'emanare la circolare in argomento in quanto viziata sotto il profilo della irragionevolezza e dell'incompetenza ... oltre al fatto che sarebbe causa di un ingiusto danno nei confronti del personale della Polizia di Stato.**

**È richiesta inoltre la programmazione di un incontro relativamente alla questione in argomento.**

Distinti saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Bozza di circolare relativa alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP  
=ROMA=

Con riferimento alla richiesta di codesta Segreteria Nazionale formulata con la nota prot. n. 205/14 del 2 marzo u.s., la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi alla possibilità della consultazione dei pareri resi dalla stessa in merito alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare, indicati nella Bozza in oggetto, purché venga fatta formale richiesta in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Ricciardi'.